

.Dada.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

di DADA S.p.A.

21 Aprile 2011 - 1° convocazione

22 Aprile 2011 - 2° convocazione

Relazione sulle proposte di delibera relative al primo punto all'Ordine del
Giorno dell'Assemblea Straordinaria : "Modifica degli articoli 11, 13, 14, 17
e 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Sede Legale: Piazza Pietro Annigoni n. 9/b - Firenze

Capitale Sociale: Euro 2.755.711,73 i.v.

Registro Imprese di Firenze nr. 04628270482 - REA 467460

Codice Fiscale/P.IVA 04628270482

Sito Internet: www.dada.dada.net

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea riunita in sede straordinaria, siete chiamati a discutere e deliberare sulla proposta di modifica degli articoli 11, 13, 14, 17 e 18 dello Statuto di Dada S.p.A. al fine di recepire alcune novità introdotte dal D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 27, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti di società quotate. Tale decreto legislativo, che prevede una disciplina volta a favorire la partecipazione degli azionisti di società quotate alle attività assembleari, è stato già parzialmente recepito nello Statuto mediante modifiche di natura esclusivamente necessaria deliberate in data 8 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione

In relazione a quanto sopra, si illustrano di seguito le modifiche proposte all'articolo 11, 13, 14, 17 e 18 del vigente Statuto.

Articolo 11

La modifica del secondo capoverso dell'art. 11 è finalizzata ad adeguare la previsione dell'art. 11 dello Statuto Sociale alla previsione dell'art. 2364 del codice civile e permettere alla società una maggiore efficienza operativa.

Testo Vigente	Testo proposto
<p>Articolo 11 Assemblea</p> <p>L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>L'Assemblea dei Soci è convocata oltre</p>	<p>Articolo 11 Assemblea</p> <p>L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>L'Assemblea dei Soci è convocata oltre</p>

<p>che nei casi previsti dalla legge anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, che abbiano indicato nella domanda gli argomenti da trattare, nonchè dal Collegio Sindacale con le modalità previste dall'art.24 del presente Statuto.</p>	<p>che nei casi previsti dalla legge anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, che abbiano indicato nella domanda gli argomenti da trattare, nonchè dal Collegio Sindacale con le modalità previste dall'art.24 del presente Statuto.</p>
--	--

Articolo 13

Con riguardo al primo capoverso, in considerazione del ruolo centrale riconosciuto al sito internet delle società per opera del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, è stato modificato di conseguenza il testo dell'articolo in esame specificando altresì che, qualora la pubblicazione dell'avviso stesso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale venga richiesta da disposizioni normative, si conferma il quotidiano già oggi indicato nello Statuto.

Con riguardo al quarto capoverso, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere l'esclusione delle convocazioni dell'assemblea dei soci successive alla prima prevedendo la possibilità che l'assemblea si svolga a seguito di un'unica convocazione, disponendo che all'unica convocazione si applichino direttamente i quorum previsti dalla legge per le convocazioni ulteriori ovvero per le assemblee ordinarie, le maggioranze fissate per la seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, le maggioranze fissate per le convocazioni successive alla seconda. Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell'Assemblea, si propone di modificare lo Statuto prevedendo che - sebbene di norma l'assemblea si tenga a seguito di convocazioni - il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea si tenga in un'unica convocazione. Ciò comporta che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni plurime o a quello dell'unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica menzione nell'avviso di convocazione.

Testo Vigente	Testo proposto
<p data-bbox="207 257 582 324">Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p data-bbox="199 369 758 795">L'Assemblea è convocata, a cura dell'Organo amministrativo, nell'osservanza delle norme di legge in materia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste da Consob con regolamento e da pubblicarsi anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, oppure mediante pubblicazione sul quotidiano "Corriere della Sera".</p> <p data-bbox="191 963 750 1198">L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p data-bbox="183 1232 742 1355">Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p>	<p data-bbox="782 257 1157 324">Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p data-bbox="774 369 1332 929">L'Assemblea è convocata, a cura dell'Organo amministrativo, nell'osservanza delle norme di legge in materia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni la pubblicazione dell'avviso stesso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera".</p> <p data-bbox="766 974 1316 1209">L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p data-bbox="758 1243 1308 1366">Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p> <p data-bbox="742 1400 1316 1948">L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p>

Articolo 14

L'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.ro 58, introdotto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.ro 27, stabilisce che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. Si propone pertanto di modificare l'articolo 14 dello statuto vigente affinché la Società abbia di volta in volta la facoltà di designare o meno un rappresentante degli azionisti.

Testo Vigente	Testo proposto
<p>Articolo 14 Intervento in Assemblea</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinato dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.</p> <p>Il soggetto titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire all'Assemblea, ferme restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs N°58/98, potrà farsi rappresentare ai sensi di legge, per mezzo di delega scritta ovvero conferita in via elettronica, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p>	<p>Articolo 14 Intervento in Assemblea</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinato dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.</p> <p>Il soggetto titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire all'Assemblea, ferme restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs N°58/98, potrà farsi rappresentare ai sensi di legge, per mezzo di delega scritta ovvero conferita in via elettronica, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire, nel rispetto della legge e delle disposizioni regolamentari, una</p>

<p>Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea e di esercizio del voto. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</p>	<p>delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti eventualmente designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea e di esercizio del voto. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</p>
--	---

Articolo 17

La modifica del quarto capoverso dell'art .13 rende opportuna la modifica anche dell'art. 17 circa i quorum deliberativi per la validità dell'assemblea ordinaria convocata con unica convocazione.

Testo Vigente	Testo proposto
<p>Articolo 17 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.</p>	<p>Articolo 17 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.</p> <p>L'assemblea ordinaria convocata con unica convocazione delibera con le maggioranze previste per la seconda</p>

<p>Per la nomina del Collegio Sindacale si osservano inoltre le disposizioni dell'art.24 del presente Statuto. E' ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.</p>	<p>convocazione. Per la nomina del Collegio Sindacale si osservano inoltre le disposizioni dell'art.24 del presente Statuto. E' ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.</p>
---	--

Articolo 18

La modifica del quarto capoverso dell'art .13 rende opportuna la modifica anche dell'art. 18 circa i quorum deliberativi per la validità dell'assemblea straordinaria convocata con unica convocazione.

Testo Vigente	Testo proposto
<p>Articolo 18 Assemblea straordinaria</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando sono rappresentate le parti di capitale aventi diritto di voto indicate rispettivamente negli articoli 2368 secondo comma e 2369 terzo comma Cod.Civ.. In terza convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno più di un quinto del capitale sociale. Essa delibera, sia in prima sia in seconda sia in terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p> <p>E' ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.</p>	<p>Articolo 18 Assemblea straordinaria</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando sono rappresentate le parti di capitale aventi diritto di voto indicate rispettivamente negli articoli 2368 secondo comma e 2369 terzo comma Cod.Civ.. In terza convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno più di un quinto del capitale sociale. Essa delibera, sia in prima sia in seconda sia in terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. L'assemblea straordinaria convocata con unica convocazione delibera con le maggioranza prevista per la terza convocazione. E' ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono agli azionisti che non concorrono all'approvazione delle stesse il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di Dada S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

DELIBERA

- a) di modificare gli artt.11, 13, 14, 17 e 18 dello Statuto Sociale nell'esatto tenore letterale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata “Testo Proposto” di cui sopra, rimanendo invariato l'attuale testo dello Statuto per quanto non ivi riportato;
- b) di conferire al Presidente ogni e più ampio potere affinché con l'osservanza delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno e necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Firenze, 14 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A.

Il Presidente

Avv. Alberto Bianchi

